



*Città d'Arte*

# **COMUNE DI MAENZA**

## **Provincia di Latina**

PIAZZA LEONE XIII – Cap. 04010

Telefono 0773/951310 – 951997

email: [info@comunedimaenza.it](mailto:info@comunedimaenza.it)

pec: [maenza@postecert.it](mailto:maenza@postecert.it)

# Regolamento comunale

# di Polizia Mortuaria

Allegato alla Deliberazione di Consiglio comunale n° 48 del 13 dicembre 2022

## Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Art. 1. Riferimenti normativi .....	5
Art. 2. Oggetto.....	5
Art. 3. Competenze.....	5
Art. 4. Responsabilità.....	5
Art. 5. Definizioni .....	5
Art. 6. Servizi gratuiti ed a pagamento .....	6
Art. 7. Atti a disposizione del pubblico.....	7
CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI .....	8
Art. 8. Depositi di osservazione ed obitori.....	8
CAPO III – FERETRI .....	8
Art. 9. Disposizione della salma nel feretro .....	8
Art. 10. Verifica e chiusura dei feretri .....	8
Art. 11. Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti .....	9
Art. 12. Fornitura gratuita di feretri.....	10
Art. 13. Piastrina di riconoscimento .....	10
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI.....	11
Art. 14. Modalità del trasporto e percorso .....	11
Art. 15. Trasporti funebri.....	11
Art. 16. Trasporti gratuiti ed a pagamento.....	12
Art. 17. Orario dei trasporti.....	12
Art. 18. Norme generali per i trasporti.....	13
Art. 19. Riti religiosi .....	13
Art. 20. Trasferimento di salme senza funerale .....	13
Art. 21. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	14
Art. 22. Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione.....	14
Art. 23. Trasporti in luogo diverso dal cimitero .....	15
Art. 24. Trasporti all'estero o dall'estero .....	15
Art. 25. Trasporto di ceneri e resti.....	15
Art. 26. Rimessa delle auto funebri.....	15
CAPO V – CIMITERI.....	15
Art. 27. Cimitero comunale .....	15
Art. 28. Disposizioni generali .....	16
Art. 29. Obblighi e divieti per il personale del cimitero.....	16
Art. 30. Reparti speciali nel cimitero .....	17
Art. 31. Ammissione nel cimitero .....	17

CAPO VI – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	18
Art. 32. Piano regolatore cimiteriale .....	18
CAPO VII – INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	19
Art. 33. Inumazione .....	19
Art. 34. Tumulazione .....	20
Art. 35. Deposito provvisorio .....	21
CAPO VIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	21
Art. 36. Esumazioni ordinarie .....	21
Art. 37. Avvisi per esumazioni ordinarie .....	22
Art. 38. Esumazione straordinaria .....	22
Art. 39. Estumulazione.....	23
Art. 40. Esumazioni ed estumulazioni a pagamento .....	24
Art. 41. Raccolta dei resti ossei.....	24
Art. 42. Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi.....	24
Art. 43. Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.....	26
Art. 44. Oggetti da recuperare .....	26
Art. 45. Disponibilità dei materiali.....	26
CAPO IX – CREMAZIONI .....	27
Art. 46. Crematorio .....	27
Art. 47. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	27
Art. 48. Urne cinerarie .....	28
Art. 49. Affidamento delle ceneri.....	29
Art. 50. Dispersione delle ceneri.....	29
CAPO X – DISCIPLINA DEI CIMITERI.....	30
Art. 51. Orario .....	30
Art. 52. Disciplina dell'ingresso.....	30
Art. 53. Divieti speciali .....	31
Art. 54. Manifestazioni .....	32
Art. 55. Riti funebri.....	32
Art. 56. Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle sepolture nei campi comuni e loculi comunali .....	32
Art. 57. Fiori e piante ornamentali.....	33
Art. 58. Materiali ornamentali.....	33
CAPO XI – CONCESSIONI E SEPOLTURE .....	33
Art. 59. Sepolture private .....	33
Art. 60. Caratteristiche ed uso delle sepolture private .....	34
Art. 61. Durata concessioni .....	34
Art. 62. Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti .....	34
Art. 63. Modalità di concessione.....	35

Art. 64. Uso delle sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.).....	35
Art. 65. Manutenzione delle sepolture .....	36
Art. 66. Costruzione d'opera – Termini.....	36
Art. 67. Divisioni (sepulture private per famiglie e collettività).....	36
Art. 68. Subentri a sepolture private per famiglie e collettività.....	37
Art. 69. Rinnovi .....	38
Art. 70. Rinuncia e retrocessione di loculi .....	38
Art. 71. Rinuncia e retrocessione di aree e manufatti .....	38
Art. 72. Rimborsi in casi di retrocessione .....	39
Art. 73. Cessazione concessione .....	40
Art. 74. Revoca .....	40
Art. 75. Decadenza dalla concessione .....	41
Art. 76. Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	41
Art. 77. Estinzione .....	41
CAPO XII – ILLUMINAZIONE VOTIVA .....	42
Art. 78. Gestione del servizio .....	42
Art. 79. Carattere del servizio .....	42
Art. 80. Modalità di fornitura del servizio.....	42
Art. 81. Richiesta di allacciamento.....	42
Art. 82. Riallaccio del servizio .....	43
Art. 83. Trasferimenti .....	43
Art. 84. Cessazione dell'utenza.....	43
Art. 85. Decesso del titolare del contratto: variazione dell'intestazione.....	43
Art. 86. Sospensione del servizio .....	43
Art. 87. Omesso pagamento del canone .....	44
Art. 88. Divieti e obblighi.....	44
Art. 89. Reclami .....	44
CAPO XIII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI .....	44
Art. 90. Esecuzione opere ed accesso al cimitero.....	44
Art. 91. Autorizzazioni e permessi costruzione di sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.) .....	45
Art. 92. Responsabilità.....	45
Art. 93. Recinzione aree e materiali di scavo.....	46
Art. 94. Introduzione e deposito di materiali .....	46
Art. 95. Orario dei lavori .....	46
Art. 96. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	46
Art. 97. Vigilanza.....	47
Art. 98. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	47

CAPO XIV – IMPRESE POMPE FUNEBRI .....	48
Art. 99. Servizio di trasporti funebri.....	48
Art. 100. Trasporti gratuiti ed a pagamento.....	48
Art. 101. Imprese di pompe funebri.....	48
Art. 102. Divieti .....	48
CAPO XV – DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI.....	49
Art. 103. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti.....	49
Art. 104. Registro delle sepolture.....	49
Art. 105. Annotazioni in registro. ....	49
Art. 106. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....	50
Art. 107. Schedario dei defunti - censimento cimiteriale.....	50
Art. 108. Scadenzario delle concessioni .....	50
Art. 109. Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	50
Art. 110. Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.....	51
Art. 111. Concessioni pregresse — Mutamento del rapporto concessorio e rinunce.....	51
Art. 112. Tariffe Servizi Cimiteriali .....	51
Art. 113. Norme transitorie e finali.....	51
Art. 114. Entrata in vigore .....	51

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Riferimenti normativi

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI° del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003. Legge Regione Lazio n. 4 del 28/4/2006 art. 162.

### Art. 2. Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### Art. 3. Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati da imprese private compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

### Art. 4. Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

### Art. 5. Definizioni

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) per *loculo* si intende il manufatto all'interno del colombario;
- b) per *colombario* si intende il manufatto contenente i loculi comunali;

- c) per *tomba* si intende il manufatto destinato alla sepoltura per famiglia;
- d) per *campo comune* si intende un luogo per sepolture a inumazione;
- e) per *feretro* si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- f) per *urna* si intende il contenitore dove vengono risposti i resti mortali oppure le ceneri;
- g) per *inumazione* si intende la sepoltura della salma in terra;
- h) per *tumulazione* si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- i) per *traslazione* si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- j) per *esumazione* si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- k) per *estumulazione* si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- l) per *celletta ossario* si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- m) per *ossario comune* si intende un manufatto, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- n) per *nicchia cineraria* si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- o) per *cinerario comune* si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;
- p) per *area di dispersione delle ceneri* si intende un'area individuata all'interno del cimitero comunale o un'area privata all'aperto come disciplinato dall'art. 3 c. 4 lett.c) della Legge 130/2001 dove è possibile la dispersione delle ceneri;
- q) per *resti mortali* si intendono le ossa che residuano dopo il processo di mineralizzazione delle ossa;
- r) per *indigenti* si intendono coloro che si trovano in stato di bisogno dichiarato dal responsabile dei servizi sociali e assistenziali del Comune, sulla scorta di informazioni assunte. Sono equiparati agli indigenti le persone per le quali non è stato possibile rintracciare i familiari;
- s) per *responsabile del servizio* si intende il dipendente comunale nominato con provvedimento del Sindaco responsabile del settore che gestisce il servizio cimiteriale.

## **Art. 6. Servizi gratuiti ed a pagamento**

1. Sono gratuiti i seguenti servizi di interesse pubblico:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, per gli indigenti;
  - d) la concessione di area per inumazione decennale in campo comune;
  - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - g) il feretro e l'inumazione degli indigenti.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
  3. Possono altresì essere gratuiti i seguenti servizi:
    - a) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari non tenuti per legge, ovvero con vincolo di parentela dal 5° grado;
    - b) le estumulazioni per scaduto termine di concessione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa e qualora vi sia disinteresse da parte dei familiari non tenuti per legge ovvero con vincolo di parentela dal 5° grado;
  4. Lo stato di indigenza e di bisogno va definito, ai sensi della Legge 328/2000 dai servizi sociali comunali, previa valutazione sulla base del regolamento comunale per la concessione di contributi economici assistenziali. Nelle ipotesi di indigenza del defunto gli oneri della sepoltura devono far carico al Comune di ultima residenza del "de cuius".
  5. Qualora vi sia disinteresse da parte dei familiari, con vincolo di parentela fino al 4° grado, il Comune anticiperà le spese necessarie alla inumazione, esumazione o estumulazione fermo restando il recupero coattivo delle spese sostenute.

#### **Art. 7. Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **Art. 8. Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

## **CAPO III – FERETRI**

### **Art. 9. Disposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 10. Verifica e chiusura dei feretri**

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della A.S.L del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo dal personale ASL.

## **Art. 11. Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/1990. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal D.M della Salute del 07/02/2002.

a) Per l'inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione,
- sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 12. Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 11 lettera a) e lettera e) primo punto, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### **Art. 13. Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

### Art. 14. Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90);
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve;
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio;
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre;
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio Cimiteriale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo;
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità;
7. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
8. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate;
9. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni;

### Art. 15. Trasporti funebri

1. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, i cui costi sono interamente a carico delle famiglie interessate;

2. È in facoltà del comune disporre il trasporto gratuito dei cadaveri al cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico accertate ai sensi del comma 2 dell'art. 10;
3. Da parte dei privati non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6;
4. La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
5. La privativa è limitata alla fornitura della sola auto funebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere;
6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa;
7. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
8. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate;
9. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

#### **Art. 16. Trasporti gratuiti ed a pagamento**

1. I trasporti funebri sono effettuati gratuitamente dal comune solo in caso di situazioni familiari ed economiche disagiate del defunto tali da non consentire il sostenimento della relativa spesa (vedi art. 6);
2. Ogni altro servizio di trasporto ed eventuale richiesta di trattamenti speciali connessi allo stesso è di competenza dell'impresa privata di pompe funebri incaricata dai familiari del defunto.

#### **Art. 17. Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti;
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato;

3. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

#### **Art. 18. Norme generali per i trasporti**

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del DPR 10.09.1990 n° 285; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, oppure negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata;
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero, coadiuvando quest'ultimo alla sistemazione del feretro nell'apposito loculo";
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 22 deve restare in consegna al vettore;
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### **Art. 19. Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali;
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Art. 20. Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno;
2. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze;
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### **Art. 21. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 del D.P.R. 285/90 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del D.P.R. 285/90;
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

### **Art. 22. Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati;
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto;
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze;
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente;
5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13;
6. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13;
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90;
8. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

### **Art. 23. Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di salme nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

### **Art. 24. Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

### **Art. 25. Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal sindaco;
2. Se il trasporto è da o per stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90;
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili;
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento;
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche indicate nel presente articolo nonché quelle di cui al successivo art. 48

### **Art. 26. Rimessa delle auto funebri**

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione;
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

## **CAPO V – CIMITERI**

### **Art. 27. Cimitero comunale**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune di Maenza provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale esistente.

## **Art. 28. Disposizioni generali**

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco;
2. La gestione cimiteriale viene espletata:
  - a) dal punto di vista amministrativo tramite proprio personale;
  - b) dal punto di vista operativo tramite appalto/concessione della gestione dei servizi cimiteriali (manutenzione ordinaria del cimitero, apertura e chiusura e servizi di necroforo) affidata a ditta esterna individuata tramite gara aperta. Il rappresentante della ditta appaltatrice è il "Custode";
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio, tramite il Custode. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90;
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato;
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

## **Art. 29. Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero è comunque tenuto:

- A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
- Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
- Segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento.
- Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

- Il personale addetto alla sepoltura, non può effettuare interventi in tombe e cappelle, date in concessione; pertanto tale attività di tumulazione, è di specifica competenza dei concessionari

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

### **Art. 30. Reparti speciali nel cimitero**

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere;
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti;
3. Il Comune assicura anche spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali di culti diversi da quello cattolico o dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre;
4. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata;
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### **Art. 31. Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero:
  - le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte;
  - le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata;
  - le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo (con retta a carico del Comune).

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. È anche permesso il seppellimento di persone che per ragioni obbligate hanno dovuto cambiare la residenza: militari, ammalati in cliniche specialistiche, di cura e case di riposo. È inoltre consentito il ricongiungimento alla famiglia di coniuge seppellito in altro Comune;

4. Nel Cimitero possono essere accolte, previo parere favorevole della Giunta Comunale, le salme di persone non residenti nel Comune di Maenza che ebbero con esso in vita particolari legami di natura storico culturale o che contribuirono a farlo conoscere nel Paese ed all'estero;
5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 30, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

## **CAPO VI – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 32. Piano regolatore cimiteriale**

1. Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n°1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per il cimitero il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno 20 anni.;
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della A.S.L. territoriale, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
4. Il piano regolatore cimiteriale individua spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività, che devono necessariamente contenere uno spazio adeguato per l'ossario;
  - c) area appositamente destinata alle dispersioni delle ceneri;

- d) tumulazioni individuali (loculi);
  - e) cellette ossario/cinerarie;
  - f) ossario comune;
  - g) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10/9/1990 n.285;
  6. Le caratteristiche del suolo dei campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per i minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n.285;
  7. Il cinerario comune dovrà avere dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del luogo;
  8. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di loculi cimiteriali;
  9. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **CAPO VII – INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 33. Inumazione**

1. Le inumazioni si definiscono comuni come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90 (dall'art. 68 all'art. 75) e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Non è prevista alcuna concessione per le aree inumative, ma esse sono gratuite e soggette al diritto d'uso nei tempi seguenti:
  - a. 10 (dieci) anni – corrispondente al periodo di rotazione di cui al DPR. 285/90 art. 82;
  - b. 5 (cinque) anni per i resti mortali inconsunti da estumulazioni o esumazioni o 3 (tre) anni qualora agli stessi sia stata applicata una sostanza biodegradabile accelerante il periodo di mineralizzazione.
3. Alla scadenza dei 10 anni, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dai resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliarli per deporli in cellette o loculi;
4. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo o lapide, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo assegnato dal Comune.

Non è prevista l'installazione di un copritomba e di nessuna decorazione della tomba che dovrà essere coperta solamente da tappeto erboso e da un cippo o lapide;

5. Il cippo o lapide, dovrà contenere inoltre l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto;
6. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90;
8. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90;
9. Le sepolture in campo, dovranno obbligatoriamente allinearsi a quella dell'ultima data di inumazione; nessuna ulteriore sepoltura potrà essere effettuata, a titolo alcuno, nei campi già chiusi.

#### **Art. 34. Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti, urne cinerarie in opere murarie — loculi, ossarietti, cellette, tombe a terra, cripte, cappelle — costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le spoglie mortali;
2. Il periodo ordinario di tumulazione è di 50 anni;
3. Nelle sepolture a sistema di tumulazione può essere inserita, ove possibile, insieme al feretro contenente la salma del defunto, anche una cassetta resti o urna cineraria contenente i resti ossei o le ceneri del coniuge, o di parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al secondo grado del medesimo. In tali casi la concessione per la sepoltura dei resti mortali o delle ceneri, è subordinata al pagamento di una tariffa, e decade automaticamente allo scadere della concessione della sepoltura del feretro del defunto;
4. Nell'ossarietto avuto in concessione, a richiesta degli aventi titolo sulla concessione, può essere inserita, ove possibile, una seconda cassetta contenente i resti ossei o ceneri dei coniugi o di parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al secondo grado. In tali casi la concessione per la sepoltura dei resti ossei o delle ceneri, è subordinata al pagamento di una tariffa e decade automaticamente allo scadere della concessione eventualmente già stipulata;
5. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo XI del presente Regolamento;
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

### **Art. 35. Deposito provvisorio**

1. A richiesta dei familiari dei defunti, o di coloro che li rappresentano, il Comune, in casi eccezionali, può concedere loculi o autorizzarne l'utilizzo in via provvisoria nei seguenti casi:
  - a) qualora i feretri siano destinati ad essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili. In tal caso viene rilasciata la concessione riferita al loculo definitivo e contestualmente si autorizza l'utilizzo del loculo provvisorio sino alla disponibilità di quello definitivo;
  - b) qualora i feretri siano destinati ad essere successivamente tumulati in altro cimitero;
  - c) qualora i feretri siano destinati ad essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme per le quali è necessario procedere all'estumulazione al fine di effettuare una nuova tumulazione;
  - d) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;

Le spese di traslazione sono a carico del concessionario.

2. La precarietà non deve protrarsi oltre i due anni salvo giustificati motivi;
3. Per le concessioni eccezionali di cui alle lett. b) e c) il Comune esigerà un canone fisso annuo nella misura di un ventesimo del costo dell'ultimo colombario costruito. Al momento della restituzione del loculo, il concessionario è tenuto alla ripulitura, riadattamento e disinfezione del loculo;
4. Per giustificati motivi l'uso precario del loculo di cui alle lett. b) c) può essere protratto con provvedimento formale per un altro anno, dietro pagamento del canone di cui al comma 3);
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi;
6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO VIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 36. Esumazioni ordinarie**

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva inumazione per il completamento del processo di mineralizzazione dopo il primo decennio, pari a 5 (cinque) anni per i

resti mortali inconsunti da estumulazioni o esumazioni o 3 (tre) anni qualora agli stessi sia stata applicata una sostanza biodegradabile accelerante il periodo di mineralizzazione;

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio cimiteriale e possono essere svolte nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri. Esumazioni al di fuori di questo periodo possono essere eseguite solo in via straordinaria e adeguatamente motivata;
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza;
4. Le ossa raccolte dalle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto diverso collocamento;
5. Le esumazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 37. Avvisi per esumazioni ordinarie**

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria;
2. Dell'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, salvo casi eccezionali ed adeguatamente motivati, giustificati dalla necessità di provvedere immediatamente alle esumazioni;
3. È compito del Responsabile del Servizio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici;
4. Il calendario delle esumazioni ordinarie è inviato al Servizio U.S.L. di competenza per le autorizzazioni necessarie;
5. È compito del Responsabile del Servizio cimiteriale avvisare i congiunti e parenti del defunto circa la previsione di esumazione con congruo anticipo, comunque non inferiore a 15 giorni.

#### **Art. 38. Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale;
2. Le esumazioni vengono espressamente definite straordinarie dall'art.83 comma 2 del DPR 285/90 e sono segnatamente quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria; tali esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale sanitario (art. 83.3);
3. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83,84,85 del D.P.R. 285/90;
4. Le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dal tariffario approvato con deliberazione di Giunta Comunale.

### **Art. 39. Estumulazione**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale, allo scadere della concessione a tempo determinato o comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni;
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione, nei seguenti casi:
  - a) su ordine dell'Autorità giudiziaria;
  - b) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura o provvedere alla cremazione;
  - c) per motivate ed indifferibili esigenze dell'Amministrazione Comunale.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle concessioni dell'anno successivo per le quali sono in programma le operazioni di estumulazione. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini. Tale elenco sarà esposto al pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo, con l'indicazione dei mesi previsti per le singole estumulazioni;
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale;
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono essere eseguite alla presenza del personale del Servizio della U.S.L. di competenza. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, salvo diversa disposizione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco oppure può essere avviato a cremazione.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 41 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune;
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco;
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si

potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 (due) anni dalla precedente;

10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 40. Esumazioni ed estumulazioni a pagamento**

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

#### **Art. 41. Raccolta dei resti ossei**

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune;
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco;
4. L'amministrazione Comunale può avviare a cremazione anche i resti trasferiti nell'ossario comune, qualora ne riconosca la necessità.

#### **Art. 42. Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi**

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 30 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03;
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
  - Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
  - Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
  - Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03;
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
  - Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato;
  5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della Legge n° 130/2001;
  6. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3);
  7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
    - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
    - 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
  8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978;
  9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

#### **Art. 43. Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali**

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4-12 e 13 del D.P.R. 254/2003.

I rifiuti speciali sono smaltiti a cura e spese del personale addetto alle summenzionate operazioni.

#### **Art. 44. Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita;
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria;
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 45. Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse;
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali;
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli;
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura;
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia;

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO IX – CREMAZIONI**

### **Art. 46. Crematorio**

1. Il Comune, non disponendo di un proprio apposito impianto, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino disponibile o in alternativa di quello economicamente più vantaggioso.
2. La cremazione avviene nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 78/81 del D.P.R. 285/90 e dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltreché nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno e ai sensi della Legge Regione Lazio. n. 4 del 28/4/2006, art. 162 (norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri).

### **Art. 47. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento da parte dell'Ufficio di Stato Civile della presenza delle condizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990;
3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
  - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi

degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

#### **Art. 48. Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria;
2. Ciascuna urna cineraria, debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte;
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
4. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. La conservazione delle ceneri e/o dispersione nell'area all'interno dei cimiteri di cui al successivo co. 5° è soggetta al pagamento preventivo di apposita tariffa fissata in conformità al D.M. 1.07.2002. Nei casi di indigenza accertata dal defunto gli oneri e le spese sono sostenute dal Comune di ultima residenza del defunto.
5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
6. Nel rispetto della volontà del defunto l'ufficiale di stato civile può autorizzare la dispersione delle ceneri di cadavere all'interno del cimitero, in natura o in aree private (all'aperto e con il consenso dei proprietari e per fini non di lucro). La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati (articolo 3 co. 1° n° 8 D.Lgs 285/92) ed è regolata dagli artt. 78/81 del D.P.R. 285/90 e dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltreché nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno e ai sensi della Legge Regione Lazio. n. 4 del 28/4/2006, art. 162 (norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri);
7. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

#### **Art. 49. Affidamento delle ceneri**

1. I familiari di persona defunta possono ottenere, dopo la cremazione della salma, l'affidamento delle ceneri del de cuius fermo restando la volontà espressa dal medesimo, in conformità alla vigente normativa tra le quali l'art. 162 della Legge Regione Lazio n. 4 del 28/4/2006;
2. La procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri viene attivata a seguito di richiesta dell'avente titolo effettuata compilando un apposito modulo - predisposto dall' Ufficio comunale preposto - debitamente sottoscritto e nel quale vengono riportati i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'Amministrazione Comunale, e l'indicazione del luogo di conservazione delle ceneri;
3. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nel caso in cui abbia autorizzato la cremazione, ovvero le ceneri siano state in un primo momento tumulate, inumate o conservate nei cimiteri comunali. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna;
4. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento e dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero, a spese dell'affidatario, apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto;
5. L'affidatario può rinunciare all'affidamento delle ceneri. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune;
6. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

#### **Art. 50. Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è consentita, ai sensi dall'art. 3, commi c) – d), L. n.130 del 30/3/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dall'art. 162 L.R. Lazio n. 4 del 28/4/2006;
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale è concessa dall'Ufficiale di Stato Civile;
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata sulla base:
  - a) della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto mediante testamento o dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000;
  - b) della volontà espressa per iscritto dal defunto presso Associazioni o Enti che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione;

- c) della dichiarazione resa in vita dal defunto di fronte a pubblici ufficiali.
  - d) in mancanza di disposizione scritta, la volontà manifestata in vita dal defunto può essere esercitata dal coniuge, se presente, unitamente alla maggioranza assoluta dei parenti di primo grado della persona deceduta tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo le disposizioni dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
4. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può costituire, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita relativamente ai tratti liberi da natanti e da manufatti;
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), della l. 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

## **CAPO X – DISCIPLINA DEI CIMITERI**

### **Art. 51. Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale e le modalità fissate, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario;
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

### **Art. 52. Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il responsabile della custodia e della vigilanza, ove possibile, non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe dei familiari a mezzo dei veicoli. È sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap;
2. All'interno dei cimiteri la circolazione dei veicoli privati è vietata, ad eccezione di quelli utilizzati per il

trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

3. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
- c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
- d) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- e) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

### **Art. 53. Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare;
- b) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- c) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- n) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti a comportamenti irriverenti o incompatibili di cui alle lettere a), f), i), j), l) si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero;

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 54. Manifestazioni**

Le manifestazioni o riunioni all'interno del cimitero comunale devono essere autorizzate dal sindaco.

#### **Art. 55. Riti funebri**

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica o di altre confessioni non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio cimiteriale.

#### **Art. 56. Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle sepolture nei campi comuni e loculi comunali**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste un cippo o lapide secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati dal Comune. Non è prevista l'installazione di un copritomba e di nessuna decorazione della tomba che dovrà essere coperta solamente da tappeto erboso;
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del Servizio cimiteriale e contenere le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri si riferiscono);
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo venga presentato al responsabile del Servizio cimiteriale completo di traduzione in italiano;
4. È consentito il collocamento di una fotografia del defunto purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo;
5. Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate;
6. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, le fotografie, le epigrafi ecc.. indecorosi. Si può altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi;
7. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero;
8. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che abbiano dimensioni contenute e che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

#### **Art. 57. Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti, i tumuli, o i loculi del colombario il responsabile del servizio li farà togliere o sradicare e provvedere per la loro distruzione;
2. È fatto divieto di lasciare vasi con piante o fiori ornamentali nei corridoi antistanti i loculi; in tal caso l'addetto alla gestione del servizio cimiteriale provvederà alla rimozione e distruzione degli stessi;
3. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 58. Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate;
2. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

### **CAPO XI – CONCESSIONI E SEPOLTURE**

#### **Art. 59. Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune;
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario;
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture private individuali (loculi, tombe a terra, ossarietti, cellette, nicchie per singole urne cinerarie ecc.);
  - b) sepolture private per famiglie, enti e collettività (cappelle, biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.);

5. Alle sepolture private, contemplate dal presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni;

#### **Art. 60. Caratteristiche ed uso delle sepolture private**

1. Le attribuzioni in uso delle sepolture private vengono fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale, subordinatamente al pagamento di un canone stabilito dalla Giunta Comunale;
2. Con esse il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo e revocabile di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero area cimiteriale da adibire a sepoltura. Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiederne il rinnovo.
3. L'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione;
  - l'inizio e la fine della concessione;
  - la durata;
  - la/e persona/e (nel caso di enti e collettività il legale rappresentante protempore, concessionaria/e), le salme, i resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte;
  - gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### **Art. 61. Durata concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990;
2. La durata è fissata in:
  - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
  - c) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo alla scadenza della concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione.

#### **Art. 62. Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti**

1. Le concessioni cimiteriali, sono ad uso del diretto interessato o per uso di una sola o più famiglie;
2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate;
3. Il Responsabile del Servizio, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente al Concessionario.

### **Art. 63. Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale di cui all'art. 59 comma 4, lettera a) può concedersi solo in presenza di:
  - a) salma per i loculi, tombe a terra;
  - b) resti o ceneri per ossari e nicchie cinerarie.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione;
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma soltanto retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento;
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto;
5. È comunque sempre consentito, in caso di disponibilità dei posti, previa nuova concessione e nel rispetto del D.P.R. n. 285/90 il trasferimento dei resti mortali a delle ceneri o delle salme di coniugi o parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado in sepolture adiacenti a quelle del congiunto al fine di consentire il riavvicinamento dei congiunti medesimi. Nell'assegnazione delle sepolture si dovrà comunque privilegiare la concessione delle sepolture di più recente costruzione. Il trasferimento è soggetto ad una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale;
6. In caso di ampliamento cimiteriale o per nuove costruzioni o ristrutturazioni e dopo l'approvazione del relativo progetto è consentita, verificata la disponibilità fissata e fissati i criteri di priorità con atto della Giunta Comunale, la prenotazione in vita di loculi, subordinatamente al versamento, al momento della prenotazione, di un diritto il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale;
7. La concessione di aree e manufatti ad uso sepoltura per famiglie, enti e collettività (sepolcri, cappelle, ecc.) è data in ogni tempo secondo le disponibilità.

### **Art. 64. Uso delle sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.)**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, ovvero a persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto ecc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione;
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, e rispettivi coniugi;
3. I casi di convivenza dovranno essere valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata;
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto;

5. Il Concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze di cimitero.

#### **Art. 65. Manutenzione delle sepolture**

1. La manutenzione delle sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.) è onere dei concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che anche il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene;
2. In caso di inadempimento dei concessionari, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie; Trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente o in alternativa, alla revoca della concessione;
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune spetta a quest'ultimo la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. In ogni caso fanno carico al concessionario:
  - a) le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
  - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - c) l'ordinaria pulizia;
  - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. I concessionari dei loculi cimiteriali devono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo concesso limitatamente alle opere ornamentali esterne;
5. Ogni altro intervento, in relazione ai colombari cimiteriali, è di competenza del Comune.

#### **Art. 66. Costruzione d'opera – Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 59, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste al Capo XIII ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza;
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa;
3. Per particolari motivi, oggetto comunque di specifica valutazione, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

#### **Art. 67. Divisioni (sepulture private per famiglie e collettività)**

1. Relativamente alle tombe di famiglia, qualora la concessione sia effettuata a favore di più soggetti, gli stessi comunicano al Comune la suddivisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo;
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali;
4. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dal responsabile del Servizio cimiteriale;
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso;
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

#### **Art. 68. Subentri a sepolture private per famiglie e collettività**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata (sepolcri, cappelle, ecc.), i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio cimiteriale entro 6 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune;
2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto;
3. I diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di concessione si trasmettono mortis causa, per successione testamentaria o necessaria, agli eredi dell'intestatario;
4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 64 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura;
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 20 anni se tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## **Art. 69. Rinnovi**

1. Tutte le concessioni, alla loro naturale scadenza possono essere rinnovate per un uguale periodo dietro pagamento del relativo canone. A tal fine entro sei mesi precedenti alla scadenza il titolare della concessione presenta istanza di rinnovo al Comune;
2. Al fine di facilitare i lavori di programmazione delle opere cimiteriali possono essere previste agevolazioni economiche per anticipare le operazioni di rinnovo dei contratti.

## **Art. 70. Rinuncia e retrocessione di loculi**

1. Rinuncia a concessione di loculo a tempo determinato (50 anni)
  - a) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato (50 anni) purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture per le quali esista già una concessione o in altro cimitero.
2. Rinuncia a concessione di loculo perpetuo e riutilizzo per tumulazione nuova salma
  - a) Per i loculi regolati da concessioni perpetue o per 99 anni, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, gli aventi diritto, se interessati al riutilizzo del loculo, possono procedere all'estumulazione, e alla tumulazione di una nuova salma che dovrà avere un grado di parentela o affinità con la salma estumulata entro il quarto;
  - b) La richiesta dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il soggetto richiedente attesta, sotto la propria responsabilità, il diritto di sepoltura di detta nuova salma, l'assunzione di ogni responsabilità nei confronti degli eventuali altri soggetti aventi diritto e di sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
  - c) La vecchia concessione viene ad estinguersi e si apre una nuova concessione della durata di anni 50 dietro corresponsione da parte del richiedente di un importo pari al 40% del costo di analogo loculo dell'ultimo lotto realizzato. Nello stesso loculo, unitamente alla nuova salma sarà possibile inserire la cassetta contenente i resti mortali della vecchia salma. Le opere murarie e la fornitura della nuova lapide sono a carico del concessionario;
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli e condizione alcuna.

## **Art. 71. Rinuncia e retrocessione di aree e manufatti**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di:
  - a) aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia;
  - b) tombe di famiglia;
  - c) porzioni di tombe di famiglia;

### **quando:**

- a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

- b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero e liberabile da salme, ceneri o resti;
  - c. la porzione di manufatto sia libera e liberabile da salme, resti o ceneri.
2. Nel caso di rinuncia a concessione di porzioni di tombe di famiglia, opera il diritto di prelazione a favore dei restanti concessionari che dovrà essere dagli stessi esercitato entro 120 giorni dall'avviso che sarà affisso a cura del Comune all'interno del manufatto oltre che pubblicato per lo stesso periodo all'albo pretorio on line del Comune;
3. In caso di più richieste, in mancanza di accordo tra i concessionari, si procede mediante sorteggio.

#### **Art. 72. Rimborsi in casi di retrocessione**

1. In caso di retrocessione del loculo al concessionario o agli aventi titolo alla concessione un rimborso a seconda delle seguenti modalità:

a) retrocessione di loculo perpetuo senza riutilizzo

Nei casi di retrocessione di loculo concesso a tempo perpetuo, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione spetterà il rimborso di una somma determinata dalla seguente formula:

[canone attuale di concessione – 20% per spese amministrative] moltiplicato 0,25

Il rimborso verrà effettuato una volta riassegnato il medesimo loculo ad altro concessionario.

b) retrocessione di loculo a tempo determinato di 99 anni senza riutilizzo

Nei casi di retrocessione di loculo concesso per 99 anni spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione spetterà il rimborso di una somma determinata dalla seguente formula:

[canone attuale di concessione – 20% per spese amministrative] moltiplicato gli anni residui di concessione diviso (1,5x99)

Il rimborso verrà effettuato una volta riassegnato il medesimo loculo ad altro concessionario.

c) retrocessione loculo a tempo determinato (50 anni)

Nei casi di retrocessione di loculo concesso a tempo determinato, di cui all'art. 70 comma 1, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione spetterà il rimborso di una somma determinata dalla seguente formula:

[canone attuale di concessione – 20% per spese amministrative] moltiplicato gli anni residui di concessione diviso gli anni di concessione (50)

Il rimborso verrà effettuato una volta riassegnato il medesimo loculo ad altro concessionario.

d) retrocessione area senza manufatto

Nei casi di retrocessione di area senza manufatto al concessionario o agli aventi titolo alla concessione spetterà il rimborso di una somma determinata dalla seguente formula:

[canone attuale di concessione – 20% per spese amministrative] moltiplicato per gli anni residui di concessione diviso anni di durata della concessione a suo tempo rilasciata, considerando una durata di concessione di 99 anni anche nel caso di concessione perpetua

L'area ritornata nella disponibilità del Comune può essere riassegnata ai valori correnti

e) retrocessione area con manufatto

Nei casi di retrocessione di area con manufatto al concessionario o agli aventi titolo alla concessione spetterà il rimborso di una somma determinata dalla seguente formula:

[canone attuale di concessione – 20% per spese amministrative] moltiplicato per gli anni residui di concessione diviso anni di durata della concessione a suo tempo rilasciata, considerando una durata di concessione di 99 anni anche nel caso di concessione perpetua.

Inoltre ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

L'area ritornata nella disponibilità del Comune può essere riassegnata ai valori correnti

### **Art. 73. Cessazione concessione**

La Concessione cessa, oltre che per rinuncia, anche per revoca, decadenza e scadenza del termine.

### **Art. 74. Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 75. Decadenza dalla concessione**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo disposizioni di legge;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della concessione;
  - d) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere entro i termini fissati nell'autorizzazione alla costruzione;
  - e) quando la tomba risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura e l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - g) quando il concessionario non provvede al pagamento della somma dovuta e non stipula il contratto entro trenta giorni dall'atto di concessione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida regolarmente notificata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili;
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed affissa al cimitero (sui cancelli di ingresso e sulla tomba) per la durata di 90 giorni consecutivi;
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio a seguito dell'accertamento dei relativi presupposti;

#### **Art. 76. Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune (con spese a carico del Comune), dopodiché il responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 77. Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, in caso di esumazione o estumulazione ordinaria, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990;
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili;

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nel cinerario comune.

## **CAPO XII – ILLUMINAZIONE VOTIVA**

### **Art. 78. Gestione del servizio**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione degli allacciamenti delle luci votive su manufatti cimiteriali (tombe, cappelle, loculi, ossari e lapidi) all'interno del cimitero comunale di Maenza, i rapporti tra Ente ed utenti del servizio, le modalità di pagamento, di riscossione, di contenzioso, le competenze e le forme di gestione;
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede all'erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto della costruzione;
3. Il servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale è affidato all'esterno a Ditta Specializzata nel settore ai sensi del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 79. Carattere del servizio**

1. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale, ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983;
2. L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa.

### **Art. 80. Modalità di fornitura del servizio**

1. Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo (giorno e notte).
2. Il servizio è fornito annualmente con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Esso si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta;
3. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvede al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari;
4. Le eventuali sospensioni del servizio, anche prolungate per interruzione dell'energia elettrica per lavori, o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

### **Art. 81. Richiesta di allacciamento**

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento presentata al Responsabile competente del Comune mediante apposito modulo e la sottoscrizione del relativo contratto, avente la forma della scrittura privata, nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto

richiedente, il nominativo del defunto, l'esatta indicazione della sepoltura. Qualora si chieda l'allacciamento di più lampade contemporaneamente deve essere presentata una sola domanda e sottoscritto un unico contratto, addebitando le spese per ogni allacciamento;

2. A richiesta avvenuta, il Servizio competente provvede ad attivare il servizio tramite il personale tecnico.

#### **Art. 82. Riallaccio del servizio**

Qualora, in seguito a omesso pagamento, l'utente voglia ripristinare la luce votiva, questi deve effettuare una nuova richiesta con relativo pagamento delle spese di allacciamento, previa estinzione del relativo debito.

#### **Art. 83. Trasferimenti**

Qualora vengano trasferiti nell'ambito dello stesso cimitero feretri e urne (con resti mortali o ceneri) per motivi non dipendenti dal Comune e si intenda continuare ad usufruire del servizio di illuminazione votiva, l'utente deve comunicarne la nuova collocazione al Servizio competente. A tal fine, dovrà stipulare un nuovo contratto sostenendo la relativa spesa di allaccio tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso.

#### **Art. 84. Cessazione dell'utenza**

1. La comunicazione di cessazione dell'utenza deve avvenire con nota scritta e firmata direttamente presso l'Ufficio Tributi;
2. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non darà diritto ad alcun tipo di rimborso.

#### **Art. 85. Decesso del titolare del contratto: variazione dell'intestazione**

In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

#### **Art. 86. Sospensione del servizio**

1. Le eventuali sospensioni del servizio, anche prolungate, imputabili ad interruzione dell'energia elettrica da parte della società erogatrice, per lavori o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, non comporteranno rimborso agli utenti;
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le interruzioni del servizio imputabili a sospensioni dell'energia elettrica a guasti o danni causati da forza maggiore, a riparazioni alla rete, a danni derivanti da eccezionali eventi atmosferici, ad incendi ed in genere a danni derivanti dall'intervento di terzi.

#### **Art. 87. Omesso pagamento del canone**

1. La validità del contratto di allaccio delle luci votive è subordinata al puntuale e corretto pagamento del canone in un'unica soluzione;
2. In caso di mancato versamento del canone dovuto, l'Ufficio competente provvede ad inviare lettera di sollecito, indicando il termine perentorio entro il quale effettuare il pagamento;
3. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete elettrica;
4. Trascorsi i termini suddetti, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento l'Ufficio provvede al recupero della somma dovuta mediante le forme coattive previste dalla legge.

#### **Art. 88. Divieti e obblighi**

1. È vietato agli utenti di:
  - a) Manomettere gli impianti
  - b) Asportare o sostituire le lampadine
2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso;
3. Qualora venga individuato un allacciamento abusivo, il personale tecnico provvede immediatamente alla disabilitazione dell'impianto;
4. È compito dell'utente comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni guasto o rottura dell'impianto, oltre a curare la parte dell'impianto di sua pertinenza mantenendo in stato di efficienza il portalamпада con gli annessi accessori di protezione.

#### **Art. 89. Reclami**

Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente al gestore dei Servizi Cimiteriali, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. È fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

### **CAPO XIII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### **Art. 90. Esecuzione opere ed accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta, in possesso dei requisiti di legge;
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione periodica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. L'autorizzazione è subordinata alla stipula

di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose e persone che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati periodicamente dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. È comunque tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori, e svolgere attività comunque censurabili.

#### **Art. 91. Autorizzazioni e permessi costruzione di sepolture private (sepolcri, cappelle, ecc.)**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento;
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa;
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50;
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero;
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma;
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori;
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Art. 92. Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori;

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 79, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni;
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art. 93. Recinzione aree e materiali di scavo**

1. Nella costruzione delle tombe di famiglia (sepolcri, cappelle, ecc.), l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio;
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale;
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico del Comune, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 94. Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione del veicolo dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla sorveglianza del cimitero. La sosta è comunque consentita per il tempo strettamente necessario;
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruirvi baracche. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui al precedente articolo, per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. L'impresa deve provvedere a che, nel corso dei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, caice ecc...

#### **Art. 95. Orario dei lavori**

1. L'orario dei lavori per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio cimiteriale;

#### **Art. 96. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali;

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art. 97. Vigilanza**

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge;
2. A lavori ultimati deve essere accertata la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture.

#### **Art. 98. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare;
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## CAPO XIV – IMPRESE POMPE FUNEBRI

### **Art. 99. Servizio di trasporti funebri**

1. Le imprese funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, qualora esercenti il trasporto funebre dovranno essere in possesso della prescritta autorizzazione e dovranno disporre di rimesse funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990;
2. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

### **Art. 100. Trasporti gratuiti ed a pagamento.**

1. Il Comune, con atto della Giunta Comunale, può imporre il pagamento di speciali diritti sui trasporti della salma, fatto salvo il caso di cui all'art. 12 del presente Regolamento (persone indigenti);
2. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme su richiesta di Pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione ed obitorio, e quello verso il luogo di sepoltura per i quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali. In tali casi, trattandosi di servizi istituzionali indispensabili, il trasporto può essere esercitato direttamente dal Comune con le modalità stabilite dall'art. 113 del T.U. n. 267/2000;
3. Sono esente da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con propri mezzi.

### **Art. 101. Imprese di pompe funebri**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
  - b) fornire feretri ed accessori relativi;
  - c) occuparsi della salma;
  - d) effettuare il trasporto del cadavere in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari dovranno essere muniti della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla Legge 11/06/1971.

### **Art. 102. Divieti**

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:
  - a) accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;

- b) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- c) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio;
- d) esporre alla vista del pubblico casse e accessori nelle vetrine delle locali attività.

## **CAPO XV – DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 103. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti**

Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

### **Art. 104. Registro delle sepolture**

1. Il responsabile del servizio tiene il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici;
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune;
3. Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **Art. 105. Annotazioni in registro.**

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme (opzionale);
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 106. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Art. 107. Schedario dei defunti - censimento cimiteriale**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici;
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 60 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso;
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura.
4. Di regola ogni dieci anni il responsabile del servizio provvede al censimento ordinario delle concessioni in atto e dei seppellimenti ed all'aggiornamento dell'anagrafe cimiteriale secondo i risultati di detto censimento.

#### **Art. 108. Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito anche con sistema informatico lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per la libera sepoltura;
2. Il responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, da esporre all'albo pretorio e presso il cimitero.

#### **Art. 109. Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento;
3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi;
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 110. Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il Responsabile od i Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria;
2. I suddetti Responsabili dei Servizi, ai sensi del 1° comma dell'art. 2 della L.R. 19 novembre 2001, n° 58, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L.;
3. Spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso;
4. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

#### **Art. 111. Concessioni pregresse — Mutamento del rapporto concessorio e rinunce**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 109 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso;
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

#### **Art. 112. Tariffe Servizi Cimiteriali**

Le tariffe relative alla concessione dei loculi e dei servizi cimiteriali nonché gli importi dei diritti comunali saranno approvati con successivo provvedimento;

#### **Art. 113. Norme transitorie e finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa in vigore e in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R n. 285 del 1990, alla Legge n. 130 del 2001, alla L.R. n. 18 del 2010.

#### **Art. 114. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.